



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 9269 del 2020, proposto da

rappresentato e difeso dagli avvocati

con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Lazio,

in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Alessia Fortuna non costituito in giudizio;

per l'annullamento

della nota, a firma del Dirigente dell'Ambito Territoriale di Roma, prot. n. 0019374 del 2 settembre 2020, con cui sono state pubblicate le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della provincia di Roma del personale docente della scuola primaria, della scuola dell'infanzia, della scuola secondaria di I^a e II^a grado e personale educativo valevoli per il biennio 2020/2021 e 2021/2022

della graduatoria provinciale per le supplenze - scuola secondaria di II grado, con particolare riferimento alla parte in cui colloca al ricorrente al posto n. 5 per la classe di concorso A058 - tecnica della danza contemporanea

di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso, con particolare riferimento – per quanto possa occorrere – all'ordinanza ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020 con conseguente condanna

dell'Amministrazione ad attribuire alla ricorrente 84 punti per la voce «punteggio titoli di servizio» ed un punteggio complessivo pari a 143, con suo collocamento al posto n. 4 della graduatoria relativa all'insegnamento A058 - tecnica della danza contemporanea

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2020 a dott.ssa Silvia Piemonte tenutasi secondo le modalità di cui all'art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020, conv. in legge n.176 del 2020, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.Con ricorso notificato il 28 ottobre 2020 e depositato il successivo 11 novembre, la ricorrente ha impugnato la graduatoria provinciale per la provincia di Roma per le supplenze - scuola secondaria di II grado, nella parte in cui la colloca al quinto posto, anziché al quarto, per la classe di concorso A058 - tecnica della danza contemporanea e chiesto altresì la condanna dell'Amministrazione ad attribuirle 84 punti per la voce «punteggio titoli di servizio» per un punteggio complessivo pari a 143.

Assume la ricorrente che l'Amministrazione non le ha attribuito il punteggio relativo al c.d. servizio specifico, prestato sulla specifica classe di concorso per le supplenze svolte prestato presso l'Istituto scolastico liceo statale dal 2011 al 2016, ritenendolo servizio "aspecifico" rispetto alla classe di concorso A058 - tecnica della danza contemporanea.

Si è costituita con atto di stile l'Avvocatura generale dello Stato per l'Amministrazione resistente, chiedendo il rigetto del ricorso e depositando una relazione dell'ufficio scolastico, nella quale si eccepisce il difetto di legittimazione passiva dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio e dell'Ambito Territoriale per la provincia di Roma e si insiste per l'infondatezza del ricorso.

Alla camera di consiglio del 15 dicembre 2020, il gravame è stato assunto in decisione ai sensi del combinato disposto di cui al comma 2 dell'art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020 e dell'articolo 60 del codice del processo amministrativo, omesso ogni avviso.

2.È anzitutto fondata la richiesta del Ministero resistente di estromissione, per mancanza di legittimazione passiva, dell'Ufficio scolastico per il Lazio e dell'Ambito Territoriale per la provincia di Roma, posto che queste sono mere articolazioni periferiche dell'Amministrazione scolastica statale e dunque soggetti sprovvisti di autonoma capacità giuridica sostanziale e processuale.

3.Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Emerge dagli atti che in sede di presentazione dell'istanza di inserimento nelle graduatorie di cui alla Ordinanza ministeriale n. 60 del 2020, parte ricorrente ha indicato il servizio prestato dal

2011 al 2016 sulla specifica classe di concorso riportando un codice, quello della classe di concorso 31/A (Educazione musicale), in uso come prassi per la stipulazione dei contratti di supplenza per le docenze in Tecnica della danza contemporanea, non essendo stata sino al 2016 istituita la relativa classe di concorso.

Difatti prima dell'entrata in vigore del d.P.R. n. 19 del 2016, con cui è stata istituita la classe di concorso A058 per la disciplina Tecnica della danza contemporanea, non esisteva un codice per tale specifica classe di concorso.

Né al riguardo alcuna particolare indicazione sulle modalità di compilazione della domanda e di indicazione dei servizi prestati sulla specifica classe di concorso prima del 2016 era stata fornita agli aspiranti negli atti di indizione della procedura per l'iscrizione nelle graduatorie provinciali per le supplenze.

Solo successivamente alla pubblicazione del bando l'Amministrazione ha fornito delle indicazioni su quali codici inserire per sopperire alla inesistenza della classe di concorso prima del 2016.

Le indicazioni venivano riportate sul sito istituzionale, nella sezione "Informazioni utili-faq", laddove ad una FAQ (frequent asked questions), tra l'altro molto genericamente rispondente alla domanda «Cosa si intende per servizio specifico?», e dunque non affatto chiara nella rubricazione (al contrario di quanto sostenuto nella relazione dell'Amministrazione), veniva fornita la seguente risposta: *«Relativamente alle classi di concorso A- 57, A - 58, A - 59 è valutabile come servizio specifico il servizio prestato sulle suddette classi di concorso a decorrere dall'anno scolastico 2017/18 e il servizio prestato fino all'a.s. 2016/17, compreso, nelle classi di concorso appositamente identificate con il codice X057, X058, X059»*.

Poiché l'operato della ricorrente si è discostato da quanto indicato nella richiamata FAQ, non avendo essa indicato il precedente servizio svolto con il codice ivi riportato, ossia X-58, l'Amministrazione (*rectius*, il sistema informatico automatizzato) ha considerato il servizio prestato dalla ricorrente come non specifico, attribuendole pertanto solo 6 punti, in luogo dei 12 previsti se il servizio fosse stato considerato come specifico.

Pertanto la ricorrente ha lamentato l'illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione dei principi del legittimo affidamento e di buon andamento della pubblica amministrazione ed eccesso di potere per manifesta ingiustizia, per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, nonché per difetto grave d'istruttoria.

Nella relazione in atti l'ufficio scolastico ha sostenuto che l'erronea indicazione del codice fosse imputabile unicamente a colpa della ricorrente che avrebbe omesso di consultare per tempo le "Informazioni-FAQ" presenti sul sito e che comunque in sede presentazione dei titoli presso la sede di servizio il punteggio sarebbe rettificabile.

Risulta dunque agli atti non contestata la natura specifica del servizio prestato dalla ricorrente e per il quale essa rivendica il relativo punteggio.

Parimenti non contestato è che per i servizi prestati, anteriormente alla istituzione nel 2016 della classe di concorso A058, non esisteva uno specifico codice e che l'Amministrazione solo in sede

di FAQ ha fornito agli aspiranti le indicazioni sul codice da utilizzare per la compilazione della domanda e per poter considerare i precedenti servizi come specifici nella classe di concorso.

Ciò posto, il Collegio ritiene che, nel caso di specie, l'attribuzione del punteggio da parte dell'Amministrazione sia viziata da eccesso di potere per difetto istruttorio e per erronea valutazione dei fatti e che pertanto lo stesso debba essere rettificato, in quanto non è imputabile alla ricorrente alcuna responsabilità sulla indicazione in sede di compilazione della domanda di un codice diverso da quello riportato nella richiamata FAQ.

Difatti in aderenza ad un orientamento consolidato della Giurisprudenza, deve ritenersi che le FAQ non abbiano alcun valore integrativo del bando, né tantomeno normativo, né può ritenersi che sussistesse in capo agli aspiranti un onere di consultazione.

“Va subito chiarito che le FAQ (frequent asked questions) non hanno alcun valore normativo e tantomeno integrativo di un bando di concorso per l'accesso al pubblico impiego (come si è surrettiziamente affermato, talvolta in senso di sostegno alle tesi sostenute da parte degli odierni appellanti, talaltra nel senso di non assumere alcun rilievo utile a considerare legittimo il comportamento assunto nella specie dall'Ufficio regionale scolastico per le Marche), rappresentando una mera risposta ad un quesito circa la interpretazione delle disposizioni recate dal bando e dunque inidonea ad integrare o modificare il contenuto della legge speciale di concorso, né recante alcun valore innovativo rispetto al contenuto del bando e, come tale, giuridicamente inadatta a suscitare alcun legittimo affidamento circa la descritta interpretazione delle regole del bando. Tanto meno il contenuto di una FAQ può “condizionare” lo scrutinio del giudice circa la legittimità o meno del comportamento osservato dall'amministrazione e che viene contestato nella sede contenziosa” (Cons. Stato, sez. VI, 26 ottobre 2020 n. 6473).

In conclusione il ricorso va accolto con conseguente condanna dell'Amministrazione ad attribuire alla ricorrente il punteggio, da calcolarsi come specifico in luogo di quello aspecifico attribuito, per il servizio indicato nella domanda di iscrizione nelle graduatorie con il codice 31/A, con conseguente rettifica della relativa graduatoria per l'insegnamento A058 - tecnica della danza contemporanea.

4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara l'estromissione dal giudizio dell'USR per il Lazio e lo accoglie nei termini di cui in motivazione. Per l'effetto condanna l'Amministrazione ad attribuire alla ricorrente il punteggio, da calcolarsi come specifico in luogo di quello aspecifico attribuito, per il servizio indicato dalla ricorrente nella domanda di iscrizione con il codice 31/A, con conseguente rettifica della graduatoria relativa all'insegnamento A058 - tecnica della danza contemporanea.

Condanna il MIR al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 1.000,00 (mille), oltre accessori come per legge se dovuti, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi

antistatari.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Claudia Lattanzi, Consigliere

Silvia Piemonte, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Silvia Piemonte

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO